



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 33	di data 24/05/22

Oggetto: CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI PANNOLINI AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO PER IL PERIODO 01.08.2022 " 31.07.2026. INDIZIONE DI NUOVA GARA, APPROVAZIONE ATTI E PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG: 9248182138.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 18/23 di data 15.04.2022 è stato disposto di affidare a terzi, tramite procedura negoziata su Mepat (RDO n. 108080), la fornitura e consegna di pannolini per i nidi d'infanzia comunali per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2026;

preso atto che in mancanza di offerte, la gara di cui sopra è stata dichiarata deserta con verbale di gara di data 13.05.2022 e, con determina n.18/32 di data 19.05.2022, sono state revocate le prenotazioni assunte con la citata determinazione n. 18/23 del 15.04/2022;

posto che la motivazione alla base dell'assenza di offerte si presume essere la richiesta di conformità, per tutti i prodotti offerti, ai "Criteri ambientali minimi per gli ausili per l'incontinenza" approvati con D.M. 24 dicembre 2015 (in G.U. n.16 del 21 gennaio 2016);

vista la richiesta di chiarimenti presentata in data 02.05.2022 e successivi conseguenti approfondimenti effettuati dallo scrivente Servizio in merito all'opportunità di applicare i CAM di cui al paragrafo precedente;

rilevata la necessità di provvedere a indizione di nuova gara per l'affidamento la fornitura e consegna di pannolini per i nidi d'infanzia comunali per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2026;

ritenuto, per i motivi di cui sopra, di non chiedere la conformità ai CAM nella nuova procedura di gara in quanto i pannolini per bambini possono ritenersi esclusi dalla categoria "ausili per l'incontinenza" come disciplinati dal D.M. 24 dicembre 2015;

atteso che l'importo posto a base d'asta non sembra essere la causa della mancata presentazione di offerte e ritenuto pertanto di non intervenire su di esso, anche a fronte di un confronto con altre procedure di gara contestuali alla presente;

rilevato pertanto che il valore presunto della fornitura di cui in oggetto ammonta a complessivi euro 108.000,00 (iva esclusa);

dato atto che in sede di programmazione degli acquisti l'importo della fornitura in oggetto era stato stimato per un valore di euro 90.000,00;

visto l'art. 31, comma 2, lett h), del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede la possibilità di ricorrere alla trattativa privata previo confronto concorrenziale per la scelta del contraente per la fornitura di beni, qualora il valore del contratto non superi il limite stabilito per la trattativa privata dalla legge provinciale in materia contrattuale;

atteso che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h), della L.P. 23/90 è consentito il ricorso alla

pagina 1/6

trattativa privata allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea;
ritenuto pertanto di individuare il contraente tramite la procedura di trattativa privata previo confronto concorrenziale, secondo le modalità prescritte dagli articoli 103 e ss. del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5, le delibere della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097, 14.10.2016 n. 1795, 15.06.2018 n. 10340 e 1.08.2018 n. 1384;
- l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.;
- la circolare a firma congiunta della Direzione generale e dell'Area tecnica e del territorio "legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 "Variazione al bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021" – Disposizioni di interesse per i contratti pubblici" di data 20 marzo 2019 n. 3 prot. 81723;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, compresa la disposizione sopra esposta che introduce la soglia di rilevanza di 5.000 euro, dando fin d'ora atto che si farà ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui i beni richiesti non siano acquisibili mediante gli strumenti predetti, con le caratteristiche essenziali per il soddisfacimento delle esigenze cui è finalizzata l'acquisizione, come sarà attestato dalla documentazione agli atti del Servizio;

verificato che tra gli strumenti della centrale di committenza regionale costituita dall'APAC non risulta attiva alcuna convenzione relativa alla fornitura di cui in oggetto;

preso atto altresì che sul mercato elettronico (MEPAT) messo a disposizione dall'APAC risulta attivo il bando "Ausili per l'incontinenza";

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto attraverso il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate mediante l'esperimento di una procedura negoziata (RDO) sul mercato elettronico MePat;

dato atto che l'attuale fornitore ha soddisfatto le aspettative dell'amministrazione sia in termini di affidabilità sia in termini di idoneità dei prodotti forniti;

considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e delle Linee Guida n. 4 di Anac da questo richiamate è consentito derogare al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in ragione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;

dato atto che al fine di aprire maggiormente al mercato lo scrivente Servizio ha provveduto, a partire dal 04.04.2022, a pubblicare sul proprio sito istituzionale sotto la sezione "bandi di gara" e in Sicopat un avviso di preinformazione circa l'intenzione dell'amministrazione di bandire la gara di cui all'oggetto contenente gli elementi principali della stessa, l'indicazione del bando attivo sul mercato elettronico al quale gli operatori economici interessati devono essere iscritti;

ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di invitare tutti gli operatori economici che all'avvio della procedura risulteranno iscritti al bando "Ausili per l'incontinenza" incluso il precedente partecipante e affidatario;

dato atto inoltre, anche in ragione di quanto sopra detto, che i prodotti oggetto della fornitura annoverano caratteristiche prevalentemente già definite oltre che nel capitolato anche dal produttore (anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento) e quindi non modificabili in quanto rispondenti a determinate norme nazionali;

considerato che la fornitura di pannolini per le strutture di nido d'infanzia è una fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, è connessa alla normale operatività, e richiede approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità del servizio offerto;

rilevato che di fatto le caratteristiche qualitative sono già prevalentemente definite in fase di predisposizione del capitolato tecnico ed inoltre i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in ragione della lunga esperienza nell'acquisto di tali prodotti e della ripetitività degli stessi;

ritenuto, per tutto quanto sopra indicato, di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera b) e b bis) della L.P. 2/2016 e dell'art. 105, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti con il criterio del prezzo più basso in considerazione dell'esiguità dei benefici derivanti da un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo;

visto l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto per la fornitura e consegna di pannolini per i nidi d'infanzia comunali per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2026" (e relativi allegati), che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà la procedura, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione con l'indizione della procedura;

dato atto che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad Euro 131.760,00 (Iva inclusa) e sarà rideterminata in esito alle risultanze del confronto concorrenziale;

accertato che tale spesa complessiva trova copertura:

- per € 10.980,00 al capitolo 705, centro gestore 18.01, anno 2022
- per € 32.940,00 al capitolo 705, centro gestore 18.01, anno 2023
- per € 32.940,00 al capitolo 705, centro gestore 18.01, anno 2024
- per € 32.940,00 al capitolo 705, centro gestore 18.01, anno 2025
- per € 21.960,00 al capitolo 705, centro gestore 18.01, anno 2026

preso atto che con la delibera dell'ANAC è stata data attuazione all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 che ha posto le spese di finanziamento della medesima Autorità a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese partecipanti alle gare attraverso il versamento di uno specifico contributo;

vista la nuova delibera dell'ANAC di data 29 dicembre 2020 n. 1121 che fissa gli importi dei contributi da versare a favore dell'Autorità medesima a partire dal 1° gennaio 2021;

viste le istruzioni operative predisposte dall'ANAC nel proprio sito informatico;

atteso che l'ANAC chiede il pagamento del contributo mediante MAV quadrimestrale riepilogativo e cumulativo per le gare i cui riferimenti sono stati inseriti nel sito dell'Autorità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche;

ritenuto necessario impegnare l'importo di € 30,00 sul capitolo 872, centro gestore 18.99, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024, al fine di far fronte al versamento del contributo all'ANAC, dovuto a seguito della procedura di gara indetta dal Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione per la fornitura di pannolini ai nidi d'infanzia comunali per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2026;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- L.P. 23/1990 e ss. mm.;
- L.P. 13/1977;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 98/2020/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto per la fornitura e consegna di pannolini per i nidi d'infanzia comunali per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2026" (e relativi allegati) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare a terzi la fornitura e consegna di pannolini ai nidi d'infanzia comunali con sede nel Comune di Trento per il periodo 01.08..2022 – 31.07.2026, per un importo contrattuale presunto di € 108.000,00 (iva esclusa) previo confronto concorrenziale mediante l'esperimento di una procedura negoziata (RDO) sul mercato elettronico (MePat) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
3. di invitare, per le ragioni esposte in premesse, tutti gli operatori economici iscritti al bando "Ausili per l'incontinenza" su MePat;
4. di prenotare la somma di € 131.760,00 (iva inclusa) e di imputare la spesa al capitolo di

pagina 4/6

seguito elencato con riferimento agli esercizi finanziari parimenti indicati del P.E.G. 2022-2024 che presentano la necessaria disponibilità:

- al capitolo 705, centro gestore 18.01:

- a) per euro 10.980,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2022;
- b) per euro 32.940,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2023;
- c) per euro 32.940,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2024;
- d) per euro 32.940,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2025;
- e) per euro 21.960,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2026;

5. di impegnare la spesa di euro 30,00 per il versamento del contributo all'ANAC, imputando la stessa al capitolo 872, centro gestore 18.99, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile come di seguito (con riferimento ai singoli capitoli di spesa sopra richiamati del PEG 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità):
 - per euro 10.980,00 entro la data del 31.12.2022;
 - per euro 30,00 entro la data del 31.12.2022
 - per euro 32.940,00 entro la data del 31.12.2023;
 - per euro 32.940,00 entro la data del 31.12.2024;
 - per euro 32.940,00 entro la data del 31.12.2025;
 - per euro 21.960,00 entro la data del 31.12.2026;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione, o in sua sostituzione il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore Generale, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma dello scambio di corrispondenza commerciale;
8. di individuare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 bis, comma 3, lettera g) e art. 12, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione o persona da questi delegata.

Allegati in formato elettronico
Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Trento, addì 24/05/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 33

di data 24/05/22

Oggetto: CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI PANNOLINI AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO PER IL PERIODO 01.08.2022 " 31.07.2026. INDIZIONE DI NUOVA GARA, APPROVAZIONE ATTI E PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG: 9248182138.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	12011.03.00705	U.1.03.01.05.999	1801			10.980,00	"	105663 (9499069)
U	P	2023	12011.03.00705	U.1.03.01.05.999	1801			32.940,00	"	105664 (9499070)
U	P	2024	12011.03.00705	U.1.03.01.05.999	1801			32.940,00	"	105665 (9499077)
U		2022	04061.04.00872	U.1.04.01.01.010	1899			30,00	"	105666 (9499091)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 25 maggio 2022